

TI_GERICHTE 12.1995.121 vom 23. Juni 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.121

FR: TI_GERICHTE 12.1995.121 du 23 juin 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.121 del 23 giugno 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa è incontestata l'esistenza di un credito della convenuta in favore dell'attore, mentre, a mente dell'attore, permane litigioso il problema costituito dall'esatto ammontare di detto credito. In sostanza, secondo l'attore il Pretore si sarebbe rettamente determinato nella sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione, concesso fino a concorrenza dell'importo massimo di fr. 120'000.--, mentre nella sentenza qui impugnata egli avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione, senza porre limite alcuno alla responsabilità dell'attore. La doglianza è manifestamente fuori luogo.

E. 2

Infatti, premesso che, come afferma l'attore, la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione ha conferito alla convenuta un titolo esecutivo (seppure provvisorio) per l'esatto importo del di lui debito, non si vede come la sola reiezione della sua azione di disconoscimento potrebbe avere peggiorato la sua situazione. E' in effetti addirittura pacifico che il tema dell'azione di disconoscimento è il medesimo credito oggetto della procedura esecutiva (Ammon , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, § 19, n. 63, pag. 145). Con l'azione di disconoscimento il debitore è libero di chiedere che il suo debito venga disconosciuto del tutto o solo in parte, ma è chiaro che nella per lui peggiore delle ipotesi della reiezione integrale dell'azione, il debito non può ottenere un riconoscimento materiale superiore alla misura in cui esso è stato riconosciuto in via provvisoria. Ad una simile soluzione osterebbe evidentemente l'art. 86 CPC, di modo che essa sarebbe possibile solo se il creditore avesse proposto un'azione riconvenzionale -ammissibile per diritto federale anche nell'azione di disconoscimento (DTF 41 III 310; Ammon , opera citata, § 19, n. 70, pag. 147)- ad esempio per un'eventuale parte del suo credito non riconosciuta nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, o magari nemmeno vantata in quella sede per l'assenza di un titolo di rigetto.

E. 3

La convenuta nella specie non ha proposto azione riconvenzionale. Avendo il Pretore accordato il rigetto provvisorio dell'opposizione fino a concorrenza del limite massimo di fr. 120'000.--, la reiezione dell'azione di disconoscimento non può aver modificato questo stato di cose. Ne consegue che l'indicazione data dal Pretore nel dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, secondo cui l'opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva, era senz'altro giustificata proprio dalla reiezione dell'azione di disconoscimento (Ammon , opera citata, § 19, n. 72, pag. 148) ed era evidentemente da

intendere -senza necessità di esplicita menzione- siccome pronunciata nella medesima misura in cui era in precedenza stato accordato il rigetto provvisorio.

E. 4

Non può invece essere ammessa la contraria tesi della convenuta secondo cui l'attore dovrebbe rispondere anche oltre la misura di fr. 120'000.-- per sopportare le conseguenze della propria mora, dato che siffatta tesi, per quanto fondata -questione che non occorre esaminare- si urta con il chiaro tenore del giudizio di rigetto provvisorio dell'opposizione, così che in assenza di un'azione riconvenzionale non vi era possibilità, come si è detto, di accordare alla convenuta un importo superiore nell'ambito dell'azione di disconoscimento.

E. 5

In conclusione, prima ancora che infondato l'appello dell'attore si appalesa come privo di oggetto per l'assenza di gravamen, essendo la domanda di giudizio volta ad ottenere esattamente quanto stabilito dal Pretore, così da non poter ritenere data l'esistenza di un pregiudizio, indispensabile premessa per la ricevibilità dell'impugnazione (Anastasi , Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 130 e 131). Ne discende la declaratoria di irricevibilità. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 13 marzo 1995 dell'avv. _____ è irricevibile. 2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- già anticipati dall'attore, restano a suo carico. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 1'000.-- per ripetibili di appello . 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.